SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 88**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 aprile 1989, n. **128.**

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una commissione d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

2. La commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla nomina del presidente della commissione, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento e alla convocazione della stessa perchè proceda all'elezione di due vice presidente e due segretari.

Art. 2.

1. La commissione ha il compito, in particolare, di accertare:

a) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti destinati dallo Stato alla ricostruzione ed alla ripresa economico-sociale delle zone terremotate;

b) quale sia stato l'ammontare complessivo dei finanziamenti internazionali giunti in Italia per il medesimo scopo;

c) se i comportamenti e gli atti, sia dei titolari degli organi dello Stato che delle regioni, dei comuni, degli enti ed organismi pubblici e a partecipazione pubblica, sia dei privati, siano stati conformi alle disposizioni legislative e, nelle fattispecie, al sistema introdotto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, previa una esauriente ricognizione critica di tutte le iniziative legislative proposte e di tutte le norme emanate nella materia;

d) se sono stati adottati i piani e i programmi legislativamente prescritti;

e) i criteri seguiti per la ripartizione ed utilizzazione delle somme stanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 3 e al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, e successivi finanziamenti;

f) lo stadio concreto cui è giunta l'attuazione degli interventi;

g) gli effetti che le opere di ricostruzione e di sviluppo hanno determinato sull'assetto del territorio, sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla situazione urbanistica e sullo sviluppo socio-economico.

2. La commissione potrà inoltre presentare alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 6, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari necessari a garantire, nel futuro, procedure di controllo più efficaci sulla gestione di risorse pubbliche negli interventi di emergenza, di ricostruzione e di ripresa economica e sociale successivi a gravi calamità naturali.

Art. 3.

1. Le persone ascoltate dalla commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

2. Il presidente della commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

Art. 4.

1. La commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

1. Le sedute della commissione sono pubbliche, salvo che la commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

Art. 6

1. La commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 82 della Costituzione è il seguente:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Note all'art. 2:

— La legge n. 219/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a convertire in legge, con modificazioni, il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, concernente ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

— Il testo dell'art. 3 della predetta legge n. 219/1981 è il seguente:

«Art. 3 (*Fondo per il risanamento e la ricostruzione*). — Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo art. 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la tesoreria centrale è altresì aperto un conto corrente infruttifero intestato alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali di applica l'art. 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma».

— Il titolo VIII della ripetuta legge n. 219/1981 concerne l'intervento statale per l'edilizia a Napoli.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1617):

Presentato dal sen. PAGANI ed altri il 1° marzo 1989

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 2 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 7, 8, 15 marzo 1989.

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3738):

Assegnato all'VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 17 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dall'VIII commissione il 29 marzo 1989.

Esaminato in aula e approvato il 30 marzo 1989.

89G0158

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1989 n. 129.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dal decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, è ridotta fino al 30 giugno 1989:

a) da L. 80.266 a L. 77.548 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.026,60 a L. 7.754,80 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, relative alle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sugli oli da gas da usare come combustibile, sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento, hanno effetto fino al 30 giugno 1989.

Art. 2.

1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera *H)* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg., limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;

f) oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)* della predetta tabella *B*, da L. 11.075 a L. 11.450, da L. 13.090 a L. 13.440 e da L. 39.284 a L. 39.309 per cento kg;

g) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.

2. Gli aumenti di aliquote stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati, od importati con il pagamento della sovrimposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, valutate complessivamente in lire 145 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo, fino al predetto importo, delle maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2; l'eccedenza potrà essere destinata alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro delle tesoro*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0164

DECRETO-LEGGE 14 aprile 1989, n. 130.

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Divieto di vendita e impiego di diserbanti

1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

Art. 2.

Prodotti sostitutivi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'articolo 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'articolo 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

Art. 3.

Assistenza tecnica agli agricoltori

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

Art. 4.

Tutela amministrativa delle acque sotterranee

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

«Art. 94. — La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo».

Art. 5.

Pozzi d'acqua

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

Art. 6.

Classificazione delle acque

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere previamente classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 ed A3; tali categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto».

Art. 7.

Scarichi idrici

1. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

«Parametri	Concentrazioni	Note
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate la tabella *A* e la tabella *C* di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319».

Art. 8.

Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	Note
6-*bis*	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255):			Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni».
	a) tassa di rilascio.	1.500.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	
	2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato D.P.R. n. 1255 del 1968): per ogni tipo di prodotto:			
	a) tassa di rilascio.	1.000.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9.

Mappatura degli impianti di acquedotto

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 10.

Relazione annuale

1. Le regioni trasmettono ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario, ambientale ed acquedottistiche evidenziatesi od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

Art. 11.

Approvvigionamento idrico alternativo

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 12.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dai Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

Art. 12.

Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate di intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi nel 1989 ed a lire 375 miliardi nel 1990, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta a lire 1500 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a lire 665 miliardi la quota di detta autorizzazione riservata agli interventi di tutela ambientale;

b) quanto a lire 375 miliardi nel 1990, mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, l'accantonamento «Rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI» e, quanto a lire 175 miliardi, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella *A*. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche del VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella *B*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15.
Sanzioni

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinquemilioni.

Art. 16.
Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI			
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI			
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
	Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI			
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
	Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO			
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
	CHIMICI	
VII	Chimico superiore. . Chimico . . .	5
	FARMACISTI	
VII	Farmacista superiore Farmacista . .	4
	INGEGNERI	
VII	Ingegnere superiore Ingegnere.	2
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
VII	Analista superiore. Analista . . .	1

89G0165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 56 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in «dermatologia e venereologia» e in «geriatria».

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 57. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia, indirizzo in dermatologia e venereologia.

Art. 58. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 59. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 60. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 61. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;

b) dermatologia clinica;

c) allergologia e immunologia dermatologica;

d) dermatologia oncologica;

e) malattie sessualmente trasmesse.

Art. 62. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:
istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
istocitopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:
dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:
allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:
dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:
venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

Art. 63. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
istocitopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
Psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	»	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30

Monte ore elettivo (3): ore 400.

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

istocitopatologia dermatologica	ore	50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica	»	250

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	30

Malattia sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

istocitopatologia dermatologica	ore	30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica	ore	140
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 60):

dermatologia allergologica e professionale	»	60

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica	»	40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	60
andrologia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica	ore	190
dermatologia nell'età pediatrica	»	50
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 64. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto: clinica dermatologica; ambulatori: clinica dermatologica; laboratori presso clinica dermatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 65. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Univeristà degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 66. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. La direzione della scuola ha sede presso l'istituto o il dipartimento cui afferisce il direttore.

Art. 67. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 68. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 69. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;

b) area di medicina geriatrica;

c) area di gerontologia sociale;

d) area della riattivazione e riabilitazione.

Tali aree comprendono le seguenti materie:

a) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I, II);
anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica (I, II);
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;
ortopedia geriatrica;
oftalmologia geriatrica;
otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;
parodontologia e odontoiatria geriatrica;
clinica geriatrica e terapia (I, II);
chirurgia geriatrica;
ginecologia geriatrica;
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;

dermatologia geriatrica;
neurologia geriatrica;
psicogeriatria;
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:
geriatria sociale (I, II);
psicologia dell'anziano;
formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:
riabilitazione motoria e neurologica;
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;
terapia occupazionale e geragogia.

Art. 70. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

Art. 71. — La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60
semeiotica generale geriatrica I	»	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnosi per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	ore	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale II	»	60
terapia occupazionale e geragogia	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione del personale di assistenza geriatrica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 72. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di clinica medica, istituto di patologia speciale medica; laboratorio universitario di ricerche cliniche; poliambulatorio del policlinico e geriatrico; biblioteche centralizzate; day-ospital e reparti di geriatria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1989
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 393

89A1528

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 14 marzo 1989, n. 12.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa.

Art. 1.

Attività teatrali e soggetti per i quali è previsto un intervento finanziario dello Stato

La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attività teatrali di prosa.

L'attività teatrale presa in considerazione ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, è quella di produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché rassegne e festivals, realizzata e promossa da:

a) enti ed istituzioni pubbliche;

b) istituzioni private a carattere nazionale;

c) enti o associazioni stabili di produzione a iniziativa pubblica o privata;

d) enti o associazioni stabili di produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale e del teatro per l'infanzia e gioventù;

e) imprese teatrali private a carattere individuale, collettivo o cooperativistico;

d) circuiti territoriali;

g) organismi di promozione e perfezionamento professionale;

h) centri universitari teatrali;

i) enti o associazioni promotori di rassegne o festival.

Ai fini della presente circolare l'anno teatrale inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. L'attività teatrale è distinta in: «attività annuale» e «attività a tempo definito».

L'attività annuale produttiva, distributiva e di esercizio deve prevedere non meno di centotrenta giornate recitative e quella a tempo definito, non meno di settanta giornate recitative, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Per l'attività a tempo definito, almeno i due terzi delle giornate recitative devono essere svolti nel periodo 1° settembre-15 giugno.

Gli spettacoli teatrali effettuati all'estero, nell'ambito di tournées sovvenzionate a carico degli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, possono essere computati, in misura non superiore al 10% degli stessi, esclusivamente ai fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative di cui al quarto comma del presente articolo.

Gli spettacoli realizzati nell'ambito dei Paesi della CEE, anche se non ammessi ai suddetti interventi finanziari, possono essere ugualmente considerati, fermo restando il limite del 10% degli stessi, previa motivata istanza sulla quale l'amministrazione — sentite le commissioni consultive della prosa — si esprima favorevolmente.

Art. 2.

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato

Presupposto per l'ammissione agli interventi finanziari di legge è la natura professionale sia dei soggetti che delle attività realizzate.

La professionalità degli elementi artistici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'impresa di produzione teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria.

Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico e, in genere, le manifestazioni alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. Le giornate recitative svolte con più compagnie da una stessa impresa o iniziativa teatrale, vengono separatamente computate.

Nella valutazione della validità organizzativa e gestionale delle iniziative che chiedono di accedere sia alle sovvenzioni che ai contributi dello Stato, si terrà conto della tempestività di corresponsione dei compensi agli scritturati e alle compagnie ospitate.

Nella individuazione dei parametri per la quantificazione degli interventi finanziari, l'amministrazione in rapporto alle esigenze di un generale contenimento dei costi terrà anche conto del livello dei compensi e delle diarie agli artisti, registi, scenografi, nonché di quello dei costi di allestimento.

Art. 3.

Istanza per l'ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

Salvo quanto previsto dalle disposizioni riguardanti specifiche iniziative le domande per l'ammissione agli interventi finanziari previsti dalla presente circolare redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo da L. 5.000, debbono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella n. 51 - 00184 Roma, prima dell'inizio dell'attività e comunque entro il termine del 30 giugno corredata da un programma di massima da parte di quelle iniziative che intendono svolgere attività annuale, ed entro il 30 settembre da quelle iniziative che intendono svolgere attività a tempo definito.

I soggetti interessati dovranno altresì presentare il progetto o il programma definitivo di attività e il relativo preventivo finanziario nonché i contratti con gli scritturati e un elenco degli impegni con i teatri entro il

termine del 30 settembre, unitamente al bilancio consuntivo della precedente stagione. I contratti con i teatri devono essere inviati improrogabilmente entro il 31 dicembre.

Al fine di assicurare la tempestività degli interventi, le commissioni consultive del teatro si riuniscono di regola entro la data del 30 ottobre per esprimere il parere in ordine agli interventi finanziari a favore delle iniziative che intendono svolgere attività annuali, ed entro la data del 30 novembre con riferimento a quelle iniziative che intendono svolgere attività a tempo definito.

L'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato è disposta, di regola, in un'unica soluzione e nei termini di cui ai precedenti commi.

L'amministrazione — sentita la commissione — ha facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante.

L'amministrazione in sede di esame del progetto di attività e del bilancio preventivo si riserva di valutarne l'attendibilità anche in relazione ai dati desunti dall'attività svolta negli anni precedenti.

Sentite le commissioni consultive della prosa, l'importo delle assegnazioni potrà in tal senso, essere accantonato in tutto o in parte per le necessarie verifiche ad attività consuntivate.

È in ogno caso esclusa la possibilità di assegnare interventi integrativi finali anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

Ai fini dell'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato in via generale gli oneri previdenziali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento dell'attività, saranno considerati con riferimento a quelli effettivamente sostenuti nell'anno precedente. Eventuali aumenti di costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività teatrali di prosa, e comunque non oltre il 50% di quelli dell'anno precedente.

Art. 4.

Intervento finanziario dello Stato

Lo Stato interviene a favore delle attività teatrali di cui all'art. 2, con sovvenzioni o, a specifica richiesta dei beneficiari, con contributi secondo quanto previsto dai successivi articoli

A) *Sovvenzioni.*

La sovvenzione è riferita al valore artistico, culturale e sociale delle iniziative per le quali essa è concessa tenuto anche conto:

della direzione artistica;

della capacità organizzativa degli organismi o delle imprese e della continuita del nucleo artistico e della struttura;

dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;

del numero delle recite;

dei costi connessi allo svolgimento delle attività che, per l'attività produttiva, riguardano in particolare i contributi sociali assicurativi a carico dell'impresa e il costo degli allestimenu.

La sovvenzione non puo eccedere il pareggio del bilancio dell'iniziativa medesima e comunque non può superare il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso.

L'ammissione alla sovvenzione è peraltro subordinata alla politica dei prezzi praticati per agevolare la più ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli: in tale caso — ad eccezione delle prime nonché di altre due giornate recitative — il prezzo del biglietto per ciascuna rappresentazione di prosa non può superare le L. 30.000.

La liquidazione della sovvenzione è disposta, previa verifica, sentite le commissioni consultive della prosa, dei risultati dell'attività svolta in rapporto al programma presentato. A tal fine la documentazione consuntiva dovrà essere presentata al termine dell'attività e comunque non oltre trenta giorni da tale termine per le imprese che svolgono l'attività a tempo definito e non oltre il 30 settembre per quelle che svolgono attività annuale.

In presenza di una difformità tra attività svolta e programma presentato che abbia comportato una modifica dei parametri di riferimento per l'assegnazione della sovvenzione, la stessa può essere ridotta o revocata.

A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto, fino a un massimo del 70% della sovvenzione, per iniziative che siano state sovvenzionate da almeno tre anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti. Agli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica di cui al successivo art. 7 può essere concesso un acconto fino all'80%.

A tal fine dovrà essere documentato, oltre ai costi sostenuti:

a) per le iniziative ad attività annuale se di produzione lo svolgimento di almeno sessantacinque giornate recitative; se di esercizio teatrale e circuiti territoriali, la programmazione di almeno sessantacinque recite;

b) per le iniziative ad attività a tempo definito se di produzione lo svolgimento di almeno trentacinque giornate recitative; se di esercizio teatrale la programmazione di almeno trentacinque recite.

In mancanza o in caso di incompletezza della prescritta documentazione consuntiva, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dal beneficio concesso e saranno attivate le procedure per il recupero dell'acconto.

B) *Contributi.*

Il contributo è assegnato, tenuto conto della continuità dell'impresa, a titolo di concorso ai costi delle attività ed ha carattere forfettario con riferimento ai contributi sociali-assicurativi a carico dell'impresa, nonché fino ad un massimo del 70% delle spese di allestimento

(realizzazione delle scene e dei costumi, noleggio del materiale fonico, elettrico e nuove tecnologie o, in caso di acquisto, fino ad 1/3 del costo del medesimo, e non oltre il 50% del costo della compagnia per prove). Ai beneficiari del contributo a carattere forfettario è assegnato anche un contributo a carattere di rientro percentuale sugli incassi in misura pari al 6% degli stessi.

L'ammissione al contributo per rientro percentuale sugli incassi è tuttavia limitata a quegli spettacoli per i quali sia stato fissato per tutte le recite ad eccezione delle prime nonché di altre due giornate recitative il prezzo del biglietto in misura non superiore alle L. 30.000.

Qualora sia praticato un prezzo di biglietto superiore, tutte le recite relative allo stesso spettacolo realizzate nella medesima sala teatrale sono escluse dal contributo per rientro percentuale.

Non vi sono invece limiti di prezzo del biglietto per quelle iniziative che chiedono di accedere solo ai contributi a carattere forfettario.

Il contributo forfettario può essere aumentato, al momento della sua concessione, fino al 15% del suo ammontare, in presenza di un progetto rilevante per qualità artistica e culturale. In sede di verifica finale l'aumento percentuale può essere ridotto o revocato sulla base dei risultati artistici e culturali conseguiti.

In ogni caso l'ammontare globale del contributo, sia forfettario che per rientro percentuale sugli incassi, non può comunque eccedere il 50% delle uscite complessive dell'iniziativa.

La liquidazione del contributo è disposta ad attività ultimata — previa verifica — sentito il parere delle commissioni consultive della prosa, della conformità nei conti consuntivi delle voci di spesa di cui al primo comma della precedente lettera B) in rapporto a quelli preventivati e dell'attività svolta. In presenza di difformità tra i dati preventivati e quelli consuntivi, il contributo può essere ridotto o revocato.

A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto fino a un massimo del 60% sul contributo forfettario alle iniziative che abbiano fruito dell'intervento finanziario dello Stato da almeno tre anni e che abbiano regolarizzato la documentazione consuntiva relativa agli anni precedenti sia alle iniziative ad attività annuale che a quelle a tempo definito e che abbiano comprovato almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'assegnazione del contributo nonché la realizzazione di almeno il 60% del programma di attività.

In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dal beneficio concesso e saranno attivate le procedure per il recupero dell'acconto.

Ai fini dell'assegnazione dei predetti interventi finanziari dello Stato, le recite per le quali venga corrisposto da parte di enti pubblici, circuiti pubblici, circuiti privati sovvenzionati dallo Stato, un compenso fisso superiore al 10% del foglio paga, non sono computabili ai fini dei contributi percentuali sugli incassi. Tale maggiorazione del 10% è elevata al 30% per le prime tre recite effettuate nella stessa piazza. L'amministrazione si riserva di tener conto dell'importo dei compensi fissi in sede di determinazione dei parametri per la quantificazione degli interventi finanziari alle compagnie teatrali che chiedono di aderire alle sovvenzioni di cui al precedente art. 4.

Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano per le recite effettuate in Sardegna e in Sicilia e comunque in località con popolazione inferiore a trentamila abitanti.

Art. 5.

Enti ed istituzioni pubbliche

All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è assegnata e liquidata una sovvenzione annua all'inizio dei relativi esercizi finanziari su presentazione del programma e del bilancio preventivo.

A tali enti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali possono essere concesse — su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Ministero — sovvenzioni finalizzate a particolari progetti di attività sia in Italia che all'estero, che verranno liquidate a presentazione del consuntivo dell'attività svolta.

In particolare una quota della sovvenzione all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» potrà essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con l'utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.

Art. 6.

Istituzioni private a carattere nazionale

All'Istituto del dramma italiano e alla Società italiana autori drammatici, possono essere assegnate sovvenzioni annuali per la realizzazione delle attività istituzionali con esclusione di quelle svolte dagli enti e istituzioni pubblici di cui al precedente art. 5 o dallo Stato.

Le domande di sovvenzione degli enti di cui al presente articolo devono essere presentate entro il 31 ottobre 1989 unitamente alla documentazione da cui risulti il programma di attività ed il preventivo di spesa. Le relative sovvenzioni sono liquidate, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e per il restante 20% al termine dell'attività.

Art. 7.

Enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica

Gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative e consortili di loro emanazione.

Tali enti o associazioni devono caratterizzarsi per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nell'ambito cittadino e regionale e per la promozione del grande teatro nazionale d'arte e di tradizione.

Gli stessi devono inoltre dimostrare adeguate entrate di bilancio a titolo di apporto degli enti promotori che devono avere come prioritaria destinazione i costi di gestione.

Agli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica che svolgono attività di produzione teatrale, sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sede teatrale di almeno cinquecento posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva, di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, previo parere favorevole dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive della prosa;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti o associazioni devono inoltre:

presentare un progetto almeno annuale di produzione, promozione formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

rappresentare in sede almeno il 50% del minimo di recite di spettacoli direttamente prodotti;

programmare una qualificata ospitalità in sede per un numero di recite non inferiore a sessanta;

raggiungere almeno cinquemila giornate lavorative e centotrenta recite di spettacoli prodotti direttamente.

I suddetti enti o associazioni devono dimostrare sana gestione economica ed adeguate entrate di bilancio ed hanno il compito di curare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici e di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione con particolare riferimento all'ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

Gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica si distinguono in:

teatri stabili metropolitani, istituiti in città con almeno trecentomila abitanti;

organismi regionali di produzione e distribuzione teatrale che oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza dei propri spettacoli che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede;

teatri di minoranze linguistiche, che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità bilingue o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni devono raggiungere almeno cento recite di spettacoli direttamente prodotti.

Nel determinare l'ammontare della sovvenzione secondo i criteri di cui all'art. 4, si tiene altresì conto anche del numero degli abbonati in rapporto alla capienza della sala e delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

Inoltre si terrà conto del livello di gestione dei teatri, e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale e, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o pluriennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione a iniziativa pubblica.

Per l'inclusione nel suddetto elenco, nel quale in prima applicazione sono confermati gli enti e le associazioni ad iniziativa pubblica già riconosciuti all'entrata in vigore della presente circolare occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 50% del fabbisogno complessivo.

Art. 8.

Enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata

Gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata, sono promossi da imprese che abbiano un preciso riferimento socio-culturale nel territorio sul quale essi operano (promozione del pubblico, rapporto con enti locali o istituzioni pubbliche, ecc.).

A tali enti o associazioni stabili sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sede teatrale di almeno cinquecento posti, direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno

essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate previo parere favorevole dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive della prosa. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti o associazioni devono inoltre:

presentare un progetto almeno annuale di produzione, promozione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

rappresentare in sede almeno il 50% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti;

programmare una qualificata ospitalità in sede per un numero di recite non inferiore a cinquanta;

raggiungere almeno cinquemila giornate lavorative e centotrenta recite di spettacoli prodotti direttamente.

I suddetti enti o associazioni devono dimostrare sana gestione economica ed adeguate entrate di bilancio ed hanno il compito di curare l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, e di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione con particolare riferimento all'ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

Nel determinare l'ammontare della sovvenzione secondo i criteri di cui all'art. 4, si tiene altresì conto anche del numero degli abbonati in rapporto alla capienza della sala e delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

Inoltre si terrà conto del livello di gestione dei teatri, e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale e, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o pluriennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata.

Per l'inclusione nel suddetto elenco, nel quale in prima applicazione sono confermati gli enti e le associazioni già riconosciuti all'entrata in vigore della presente circolare, occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 50% del fabbisogno complessivo.

Non può essere riconosciuto in ogni regione, salvo quelli già riconosciuti a tale titolo, più di un ente o associazione stabile di produzione ad iniziativa privata.

Art. 9.

Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

Agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù possono essere assegnate sovvenzioni annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità:

a) attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;

b) attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

organico progetto annuale o pluriennale di produzione, promozione e ospitalità con particolare riguardo a quella di qualificate compagnie specializzate nel settore;

direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, previo parere favorevole dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive della prosa;

sedi teatrali idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli e direttamente gestite, di cui almeno una con capienza non inferiore a duecento posti e munita delle prescritte autorizzazioni per la rappresentazione in pubblico degli spettacoli. Per la stagione teatrale 1989/90, tale disponibilità deve essere acquisita entro la fine della stagione stessa;

apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 30% del fabbisogno complessivo delle iniziative, con esclusione degli incassi;

attività di laboratorio.

Al direttore artistico del centro non può essere affidata oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti.

In ogni caso fermo restando il limite di centotrenta giornate recitative l'attività stessa non può essere inferiore a sessantacinque giornate recitative di spettacoli prodotti di cui almeno la metà rappresentate in sede e sessantacinque giornate recitative di spettacoli ospitati delle quali non oltre la metà realizzate da altri centri riconosciuti.

Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi ed in rapporto alla qualificazione artistica e professionale degli organismi e delle compagnie coproduttrici.

Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per le sale e il numero delle giornate recitative, sono ridotti a cento.

Alla fine di ogni stagione teatrale e sulla base dei risultati conseguiti, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa formulerà, con proprio decreto, un elenco annuale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti.

Non può essere riconosciuto in ogni regione, salvo quelli già riconosciuti a tale titolo, più di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventù.

Art. 10.

Imprese teatrali ad iniziativa privata sia a carattere individuale, collettivo o cooperativistico

Alle imprese teatrali sia in forma individuale, collettiva o cooperativistica possono essere concesse sovvenzioni o contributi, su specifica richiesta delle iniziative medesime.

Presupposto per l'ammissione agli interventi finanziari previsti è la validità artistica del progetto e organizzativa dell'impresa. In particolare per le iniziative che intendono svolgere attività annuale, è richiesto:

un progetto annuale di attività;

la continuità del nucleo artistico e della struttura organizzativa e imprenditoriale;

una direzione artistica di comprovata professionalità.

Ai fini dell'assegnazione della sovvenzione per i complessi a gestione cooperativistica, i costi di allestimento e gli oneri sociali saranno valutati in misura maggiore che per le altre iniziative, che fruiscono di sovvenzioni. Analoga valutazione può essere estesa, in presenza di particolare qualità del progetto, anche alle associazioni di ridotte disponibilità finanziarie purché abbiano non meno di sette soci.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1, per le iniziative che chiedono l'ammissione al contributo, il limite minimo delle giornate recitative è ridotto rispettivamente a centodieci per le iniziative ad attività annuale e a sessanta per le iniziative a tempo definito.

Art. 11.

Commedia musicale - Commedia con musiche Operetta - Cabaret - Sceneggiata

Agli effetti della presente normativa, gli spettacoli di commedia musicale e di commedia con musiche, operetta, cabaret, sceneggiata, sono equiparati agli spettacoli di prosa.

Ai fini di quanto previsto all'art. 4 il costo degli allestimenti e gli oneri sociali saranno valutati tenendo conto, in linea di massima, della media dei corrispondenti costi ed oneri sostenuti dalle compagnie teatrali di prosa ad attività annuale.

Per gli spettacoli di commedia musicale con musiche originali ed operetta, di particolare livello qualitativo, che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a trenta, possono essere attribuiti, anche in deroga al limite del prezzo del biglietto, contributi percentuali sugli incassi nella misura del 2%.

La qualificazione del genere degli spettacoli deve essere comprovata secondo le rilevazioni della S.I.A.E.

Art. 12.

Progetti speciali

Possono essere assegnate sovvenzioni anche in aggiunta ad altri interventi finanziari previsti dalla presente circolare, a progetti di produzione o ricerca teatrale che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico ed organizzativo.

La relativa domanda, salvo deroghe eccezionali disposte dal Ministro, deve essere presentata nei termini prescritti per le istanze che svolgono attività a tempo annuale.

L'ammontare delle sovvenzioni grava sulla quota di cui all'art. 13, primo comma della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, eventualmente destinata per interventi integrativi alle attività teatrali di prosa in Italia, e per non più del 20% degli stessi.

Per ogni anno teatrale non possono essere sovvenzionati più di quattro progetti speciali.

Art. 13.

Circuiti territoriali

Possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa pubblica che svolgono attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

Analogamente possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa privata con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione ed ai diversi generi teatrali.

Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

progetto di attività che preveda la programmazione di almeno centotrenta recite articolate su almeno dieci piazze, dislocate in modo che sia assicurata non meno di una presenza in ogni provincia, ed effettuate in teatri agibili con almeno trecento posti e muniti delle prescritte autorizzazioni;

presentazione di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo artistico e culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;

stabile struttura organizzativa con autonomia amministrativa e di gestione;

effettuazione di un adeguato numero di repliche in rapporto al numero dei teatri disponibili.

Ai fini dell'ammissione all'intervento finanziario dello Stato, i circuiti sono tenuti ad applicare contratti a percentuale alle compagnie per il 30% delle recite effettuate in teatri con almeno trecento posti e in città con almeno ventimila abitanti.

L'ammontare delle sovvenzioni dovrà tenere conto anche del numero e della qualità degli spettacoli ospitati, nonché dei costi delle compagnie e del numero delle presenze degli spettatori con riferimento particolare al numero degli abbonati e del pubblico organizzato soprattutto giovanile, riscontrato nella stagione teatrale precedente.

Per i circuiti che operano in Sicilia e in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

Art. 14.

Organismi di promozione e perfezionamento professionale teatri di figura di rilevanza nazionale

Possono essere concesse sovvenzioni a favore di:

A) Enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgono attività di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.

B) Enti e associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti.

C) Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale e adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.

D) Enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura, svolgono attività di conversazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali e di formazione e di produzione di spettacoli.

L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere *A)*, *C)* e *D)*, deve essere connessa con le finalità istituzionali e non può assumere, all'interno di esse, carattere prevalente. In caso contrario l'iniziativa potrà essere valutata solo come impresa teatrale ai sensi del precedente art. 10.

Le sovvenzioni possono essere assegnate solo in presenza di una rilevanza nazionale dell'organismo e di una particolare qualificazione dell'attività e per le associazioni di cui alla lettera *C)*, l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e non superiore al 30% degli interventi degli enti locali. Il predetto limite non si applica agli organismi operanti nell'ambito di istituzioni universitarie e organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

La liquidazione delle sovvenzioni è disposta al termine dell'attività.

Art. 15.

Esercizio teatrale

Alle imprese che gestiscono sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concesse sovvenzioni sul costo della gestione della sala tenuto conto del numero degli spettatori e in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato riscontrati nella stagione teatrale precedente.

Presupposti per essere ammessi alle sovvenzioni sono:

la programmazione di almeno centotrenta recite per le iniziative ad attività annuale;

la programmazione di almeno ottanta recite per le iniziative a tempo definito.

I suddetti parametri sono ridotti alla metà per gli esercizi teatrali situati in località con popolazione inferiore a centomila abitanti.

Nell'assegnazione degli interventi sarà tenuto conto anche della qualità degli spettacoli ospitati nonché dello spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.

Le recite per le quali sia praticato un prezzo di biglietto superiore alle L. 30.000, salvo se trattasi di prime o di altre due giornate recitative, non sono computabili per il raggiungimento dei limiti di cui ai commi precedenti.

In alternativa alla richiesta della sovvenzione può essere concesso, a domanda, un contributo forfettario fino al 50% degli oneri sociali nonché un contributo percentuale sugli incassi nella misura del 6% degli incassi lordi riferiti al prezzo del biglietto fino a L. 30.000, elevabili all'8% nel caso di rappresentazioni di opere di autore italiano contemporaneo, e comunque riferito ad un incasso lordo complessivo non superiore a L. 2.500.000.000.

Art. 16.

Teatro universitario

Sovvenzioni possono essere concesse a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca.

Le sovvenzioni sono concesse ad integrazione di un prevalente apporto finanziario da parte degli organismi scolastici e sono liquidate a presentazione del consuntivo di attività.

Per i centri, i dipartimenti e gli istituti universitari sovvenzionati anche a diverso titolo, nelle ultime tre stagioni teatrali possono essere concesse anticipazioni fino al 70% della sovvenzione assegnata in rapporto all'attività svolta.

Art. 17.

Rassegne e festivals

Sovvenzioni possono essere concesse a soggetti pubblici e privati organizzatori di rassegne e festivals che contribuiscono alla diffusione e all'incremento del teatro in Italia anche nei riflessi della valorizzazione turistica delle località interessate.

Le rassegne e i festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa ispirati a un medesimo tema teatrale o culturale che si svolgano in un arco di tempo limitato e in uno stesso luogo.

L'intervento finanziario dello Stato è comunque integrativo rispetto a quello degli enti locali.

Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni previste, le iniziative si distinguono in:

iniziative di particolare rilevanza nazionale e internazionale che siano state sovvenzionate da almeno tre anni. Alla fine di ogni stagione teatrale il Ministero del turismo e dello spettacolo formulerà, con proprio decreto, un elenco di tali iniziative alle quali potrà essere assegnata una sovvenzione non superiore al 50% delle entrate complessive. Le istanze di sovvenzione delle iniziative comprese nel suddetto elenco, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano. Limitatamente alle iniziative programmate nel periodo 1° settembre-31 dicembre 1989, le istanze devono essere prodotte entro il 31 luglio dello stesso anno;

iniziative non comprese nell'elenco precedente. A tali iniziative potrà essere assegnata una sovvenzione in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione devono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni. La disposizione si applica per le manifestazioni realizzate a decorrere dalla data della presente circolare.

La liquidazione della sovvenzione è disposta al termine dell'attività, sulla base della documentazione consuntiva.

Art. 18.

Promozione teatrale all'estero

L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare n. 3 del 22 aprile 1986 (Promozione all'estero dello spettacolo italiano), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1986, e sue eventuali successive modificazioni.

Art. 19.

Disposizioni generali

Le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale devono specificare, all'atto della domanda, il numero delle compagnie o delle sale gestite.

Ai fini della più idonea utilizzazione delle risorse, sono valutate con particolare favore, le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici, organizzativi e imprenditoriali mediante fusione di complessi professionali già operanti, per l'attuazione di un progetto di attività pluriennale.

Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031.

Le distinte di incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della SIAE.

I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

Appositi modelli predisposti dall'amministrazione devono essere allegati, debitamente compilati, all'istanza di richiesta degli interventi finanziari, a quella di liquidazione dell'acconto nonché, alla fine dell'attività, alla documentazione consuntiva necessaria per la liquidazione del saldo o dell'intero contributo o sovvenzione. Nei suddetti modelli verranno indicati i dati artistici e contabili essenziali per la definizione delle procedure amministrative.

Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosi la responsabilità civile e penale, sia i programmi di attività da svolgere che quelli svolti, sia i bilanci preventivi che i conti consuntivi che devono essere trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo a corredo delle istanze di assegnazione, di liquidazione di eventuali acconti e della liquidazione del saldo.

Presso il domicilio fiscale dei beneficiari degli interventi finanziari, devono essere tenute le documentazioni contabili costantemente aggiornate a disposizione di eventuali verifiche contabili disposte dall'amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme, che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore di iniziative teatrali.

Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attività che si svolgeranno in un intero anno teatrale e che interessano la competenza dei due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinati alle disponibilità di bilancio.

La presente circolare ha validità per la stagione 1989-90 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro sei mesi dalla scadenza della stagione teatrale precedente.

Il Ministro: CARRARO

89A1547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 aprile 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Limitazione dell'eleggibilità dei cittadini nelle assemblee dei pubblici poteri».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Torre del Greco, via Enrico De Nicola, 41/C, presso la sig.ra Italia Vitiello.

89A1645

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile».

Il decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1989.

89A1648

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro dell'interno, con decreto ministeriale 25 ottobre 1988, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile alle persone sottoindicate:

Al capo squadra dei vigili del fuoco Leo Fabiani, il 13 novembre 1987, in Genova. — Scorto un uomo in procinto di gettarsi da un ponte a scopo suicida, prontamente interveniva riuscendo ad impedire che lo sventurato ponesse in atto l'insano gesto.

Al sig. Mauro Pella, l'11 ottobre 1987, in Premosello Chiovenda (Novara). — In occasione di un violento nubifragio non esitava, con assoluto sprezzo del pericolo, a porsi alla guida di un automezzo, per allontanarlo dall'argine di un torrente in procinto di straripare, scongiurando così più gravi conseguenze.

Ai signori Riccardo Franchi e Aldo Gianni, il 24 agosto 1987, in Rosignano Solvay. — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, affrontava il mare agitato, riuscendo — unitamente ad altro animoso — a trarre in salvo a riva un giovane che, per le avverse condizioni meteomarine, era in procinto di annegare.

Al maresciallo maggiore dei carabinieri Michele Buono, il 23 agosto 1987, in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). — Comandante di stazione carabinieri, nel generoso tentativo di portare soccorso ad un bambino, precipitava, per improvviso cedimento di una trave, dal tetto di un capannone, riportando gravi lesioni.

All'appuntato della guardia di finanza Vittorio Carbutto, il 17 agosto 1987, in Torre Mileto (Foggia). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a lanciarsi nel mare agitato per soccorrere una donna in procinto di annegare. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo a riva.

All'appuntato di mare della guardia di finanza Claudio Garufi, il 7 agosto 1987, in Roccalumera (Messina). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in acqua in soccorso di un bambino in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo a riva.

Ai vigili urbani Vito Dellino e Giuseppe Piccirillo, il 23 luglio 1987, in Bari — Coraggiosamente affrontava — unitamente ad un collega — un individuo che aveva perpetrato una rapina ai danni di un istituto di credito, riuscendo a bloccarlo e a recuperare la refurtiva.

Al brigadiere dei carabinieri Vincenzo Berardi, il 15 luglio 1987, in Pietra Montecorvino (Foggia). — Comandante di stazione distaccata, si introduceva reiteratamente in un appartamento in fiamme riuscendo a far evacuare dieci persone in preda ad esalazioni venefiche ed a trarre in salvo due bambine già ustionate.

Alla memoria del capo squadra dei vigili del fuoco Mario Meloncelli, alla memoria del capo squadra dell'Azienda municipalizzata gas e acqua di Genova Aldo Consiglieri, alla memoria della sig.ra Candida Banchero, ai vigili del fuoco Franco Fani, Mario Filippi, Mauro Musso, Domenico Mileto, Giorgio Tognoni, Guglielmo Prando, Sergio Chiappelli, Ivano Pinnizzotto, Dario Dellepiane, Enrico Stangani, Giovanni Bollo, dott. ing. dei vigili del fuoco Pietro Galati e al geom. dei vigili del fuoco Giovanni Nardone, il 5 luglio 1987, in Genova. — A seguito del crollo di un edificio di quattro piani, per una violenta esplosione, unitamente ad altri animosi, si prodigava nell'opera di soccorso con straordinario slancio di abnegazione e grande spirito di solidarietà umana.

Al sig. Alfredo Taddei, il 25 maggio 1987, in Roma. — Con generoso altruismo, si tuffava nelle acque del Tevere, in soccorso di una donna anziana in procinto di annegare. Raggiuntala, riusciva a sorreggerla a pelo d'acqua fino all'arrivo dei soccorritori.

All'agente scelto della Polstato Giuseppe Urso e agli agenti della Polstato Antonello Nicita e Carlo Casacca, il 30 marzo 1987, in Pavia. — Mosso da generoso impulso, non esitava a lanciarsi nelle gelide acque di un fiume riuscendo, aiutato da due colleghi, a trarre in salvo una donna gettatavisi a scopo suicida.

Al sovrintendente principale della Polstato Francesco Ercsiarco, il 17 agosto 1984, in Sorrento (Napoli). — Coraggiosamente si prodigava nell'opera di spegnimento dell'incendio sviluppatosi in un appartamento, riuscendo a trarre in salvo una donna in preda al panico.

89A1526

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 20 marzo 1989 i poteri conferiti al dottor Renato Ferraresi, amministratore provvisorio del consorzio casertano Luigi Vanvitelli fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Caserta, sono stati prorogati fino al 20 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1989 il decreto ministeriale del 16 dicembre 1975 riguardante lo scioglimento di quarantaquattro società cooperative, senza la nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, è revocato limitatamente al trentatreesimo concernente la società cooperativa edilizia Giuliana 22, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gamberale in data 16 novembre 1963, repertorio n. 95592, registro società n. 3540/63.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1989 è stato rettificato il decreto ministeriale 27 dicembre 1988, con il quale la società cooperativa «Sincrovox - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, nella parte riguardante la nomina del commissario liquidatore dott. Piero Morrone, sostituendo il nome «Piero» con «Pietro».

Con decreto ministeriale 20 marzo 1989 il dott. Giovanni Gobbati è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Baliotto - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roncoferraro (Mantova), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 14 maggio 1985, in sostituzione del rag. Claudio Frasson, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1989 il rag. Francesco Guadalupi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria sviluppo agricolo», con sede in Mesagne (Brindisi), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 7 marzo 1988, in sostituzione della dott.ssa Teresa Tapperi che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1989 il dott. Piero Strocchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Comune Artigiana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale dell'11 marzo 1988, in sostituzione del dott. Vittorio Squillaci, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1989 il dott. Maurizio Ferri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Nuova Aurora - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 17 giugno 1981, in sostituzione del rag. Giorgio Fumagalli, deceduto.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1989 il rag. Mauro Bosio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Isabella», con sede in Spino d'Adda (Cremona), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 luglio 1985, in sostituzione del rag. Angelo Bettinelli.

89A1585

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità datati 1° marzo e 20 marzo 1989 sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le seguenti decorrenze:

1) Confezione prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 31 marzo 1989:

Specialità medicinale	Modalità di prescrizione	Prezzo	Codice
CEFOSINT - *PROTER*			
I.M. 1 FL G 1 + F SOLV ML 3	SMB	17.435	026024012

2) Confezione prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 19 aprile 1989:

Specialità medicinale	Modalità di prescrizione	Prezzo	Codice
BILENOR - *SCHWARZ PHARMA*			
30 CAPSULE MG 250	SB	33.380	026567026

A decorrere dal 18 aprile 1989, le confezioni delle sottoelencate specialità medicinali, già prescrivibili con quota a carico dell'assistito sono state incluse nella lista dei farmaci per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, come da decreti del Ministro della sanità datati 3 aprile 1989:

Specialità medicinale	Modalità di prescrizione	Prezzo	Codice
FRONE - *SERONO*			
INIETT. 3 FL 1.000.000 U.I. + 3 F SOLV.	SA	274.230	025409069
NAFERON - *SCLAVO*			
INIETT. 3 FL 1.000.000 U.I. + 3 F SOLV.	SA	274.470	026011080

Con decreto ministeriale 7 marzo 1989 tutte le specialità medicinali a nome della ditta Eurand Italia sono registrate a nome della ditta Eurand International.

89A1613

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Torino con decreto prot. 3015 del 23 dicembre 1988 ha autorizzato l'Università degli studi di Torino ad acquistare dalla Società azionaria per la condotta di acque potabili p.a., con sede in Torino, l'immobile sito in Torino, via Sant'Ottavio n. 54, al prezzo di lire 2.398.000.000 per l'insediamento di discipline del gruppo umanistico.

89A1559

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma n. 7765 del 10 dicembre 1987 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Arturo Carlo Ottaviano Quintavalle la donazione consistente in opere d'arte contemporanea per un valore di L. 614.700.000 da destinare al centro studi ed archivio della comunicazione visiva dipartimento d'arte contemporanea.

89A1560

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministro delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto-legge n. 129 del 14 aprile 1989 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione

energia della CEE l'11 aprile 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	311
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	778
Gasolio agricoltura	»	315
Petrolio agricoltura	»	304
Gasolio pesca e piccola marina	»	289
Petrolio pesca e piccola marina	»	279

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	701	704	707	710	713
Petrolio (*)	»	599	602	605	608	611
Olio comb.le fluido	L./kg	407	410	413	416	419

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L. lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L. kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A1655

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Cavalese, Rovereto e Sacco

Con deliberazione n. 3021 di data 17 marzo 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2201, 2202, 2213, 2214, 2215/1, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2209, 2210, 2211, 2212/1, 2212/2, 2208, 45/1, 2216 in comune catastale di Rovereto e le particelle fondiarie 410, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 619, 620, 624, 618/1 in comune catastale di Sacco, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 3022 di data 17 marzo 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 5844/7 in comune catastale di Cavalese, dal demanio al patrimonio provinciale.

89A1540

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
annuale	L.	**265.000**
- semestrale	L.	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	**500.000**
- semestrale	L.	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	*Prezzi di vendita* Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**200.000**
Abbonamento semestrale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*